

OGGETTO:

Proposta al Consiglio regionale di approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge regionale 4 settembre 1975, n. 48, le modifiche allo statuto del C.S.I. - Piemonte.

A relazione dell' Assessore DE SANTIS:

Vista la legge regionale 4 settembre 1975, n. 48 - Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dall'informazione, in cui all'art. 1 comma 2 secondo cui *“Il Presidente della Giunta regionale con il Rettore dell'Università degli Studi di Torino e con il Rettore del Politecnico di Torino stipula l'atto costitutivo e redige lo statuto del Consorzio, il quale dovrà essere approvato dal Consiglio regionale con apposita deliberazione”*.

Dato atto che con nota del 02 Agosto 2018 agli atti della Direzione Segretariato Generale, inviata via pec al Presidente della Giunta Regionale, al Rettore dell'Università di Torino, al Rettore del Politecnico ed alla Sindaca di Torino, il CSI – Piemonte, trasmettendo la proposta di modifica dell'art. 17 dello Statuto consortile, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio nel corso della seduta del 27 luglio u.s., ha chiesto di far pervenire eventuali osservazioni entro il 14/09/2018.

Preso atto che al Consorzio non sono pervenute osservazioni al suddetto testo.

Atteso che tale testo con le modifiche prodotte - come allegato al presente provvedimento sia nella versione comparata (all. 1) che nella stesura definitiva (all. 2) per farne parte integrante e sostanziale - riformula il nuovo art. 17, che si è reso necessario al fine di semplificare il funzionamento dell'Organo amministrativo e a meglio esplicitare alcuni contenuti dell'articolo statutario oggetto di revisione.

Ciò precisato, si riportano per sommi capi i punti essenziali oggetto di intervento e i razionali sottesi alle modifiche ipotizzate per il miglior funzionamento dell'Organo:

- luogo dell'adunanza: nell'attuale formulazione, la riunione del Consiglio di Amministrazione si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta. A fronte della possibilità di svolgere le sedute in audio/video conferenza – già contemplata nella versione dello Statuto vigente - la modifica proposta è finalizzata a prevedere che la seduta si intenda svolta nel luogo in cui si trova il solo Presidente, al quale dovrà in ogni caso essere garantita la possibilità di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento delle riunioni, di far constare e proclamare i risultati delle votazioni.
- presidenza delle riunioni: si propone l'inserimento di un nuovo comma all'art. 17 che disciplini la possibilità che, in caso di assenza o impedimento del Presidente - e, se nominato, del Vice Presidente - le riunioni del Consiglio possano essere presiedute dal Consigliere più anziano di età.
Tale previsione appare necessaria al fine di non bloccare l'operatività dell'Organo nel caso in cui il Presidente del Consiglio sia impossibilitato a presiedere le sedute già convocate.
- modalità di convocazione delle sedute: oltre a lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica certificata, si prevede la possibilità di inviare le convocazioni anche tramite

messaggio di posta elettronica; in tal caso viene richiesta la conferma di ricezione da parte dei destinatari.

E' altresì previsto che, in assenza di formalità di convocazione, il Consiglio si intenda validamente costituito qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

- convocazioni in caso di urgenza: si propone di modificare il comma per precisare che, in caso di urgenza, le convocazioni devono essere inviate con un preavviso di almeno due giorni, superando così l'incertezza interpretativa dell'attuale formulazione (L'avviso di convocazione deve pervenire in caso di urgenza, nei due giorni precedenti).
- gestione delle riunioni in audio/video conferenza: l'attuale formulazione statutaria prevede già una serie di condizioni da rispettare al fine di garantire il corretto svolgimento delle riunioni in audio/video conferenza, ovvero l'obbligo di poter identificare i partecipanti e consentire loro di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; oltre a ciò, si ritiene tuttavia utile esplicitare quanto già avviene nella prassi, ovvero che viene assicurata ai partecipanti la possibilità di ricevere eventuale materiale integrativo che si renda opportuno trasmettere nel corso della riunione.
- frequenza delle sedute: nell'attuale formulazione, il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al progetto di Bilancio d'esercizio e al Piano annuale delle attività. Si rende tuttavia necessario ricordare tale previsione con quanto disciplinato all'art. 13, comma 1 e all'art. 16, comma 1, lett. f) dello Statuto – così come modificati nell'Assemblea del 6 novembre 2017 – prevedendo che il CdA si riunisca non due ma almeno tre volte l'anno, in quanto tenuto a deliberare anche sul rendiconto semestrale al 30 giugno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Ritenuto pertanto di considerare favorevolmente il testo proposto, come risultante dagli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata, da parte del Direttore e del Dirigente sottoscrittori, la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità al disposto del titolo 2, paragrafo 1, artt. 4-6 dell'allegato alla dgr 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta Regionale, all'unanimità,

d e l i b e r a

- di proporre al Consiglio Regionale di approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale 4 settembre 1975, n. 48, le modifiche allo statuto del CSI - Piemonte, quali meglio evidenziate negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Si attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.